

di Sales scriveva nel 1603, che questi Atti della Chiesa di Milano sono indispensabili per il vescovo.¹ Papa Paolo V diceva nella bolla della santificazione del Borromeo che essi sono in continuo uso presso i pastori di anime e che offrono abbondante e copiosa istruzione sul governo della Chiesa.² Nella preparazione del concilio Vaticano nel 1870, un consultore fu incaricato unicamente dello studio dei decreti del Borromeo.³ Le disposizioni di sinodi provinciali e diocesani del tempo posteriore sono spesso una ripetizione delle decisioni milanesi.⁴ Eccettuato il tempo che seguì immediatamente il concilio di Trento, furono tenuti nell'insieme, relativamente, pochi sinodi particolari; se ne ha una sostituzione ed una scusa appunto in ciò, che in ogni caso gli ordinamenti del Borromeo contenevano già le più accurate istruzioni su tutta la disciplina ecclesiastica. Un successore del grande arcivescovo di Milano, Federico Visconti, nel 1687, si espresse appunto in questa guisa.⁵ Per il suo arcivescovado di Milano il ritorno di un sinodo significava sempre, secondo il pensiero del Borromeo, una rinnovazione spirituale per il clero e per il popolo. Là doveva il sacerdote accendersi della fiamma dell'amore d'Iddio e portarla fuori per diffondere lo stesso fuoco fra i suoi sudditi, nella città ed in campagna. Già tre settimane prima del sinodo provinciale, veniva raccomandata ai fedeli la preghiera e l'accostarsi ai sacramenti; finchè esso durava avevano luogo nella diocesi preghiere comuni, prediche ed istruzioni per i fedeli, esercizi spirituali per il clero.⁶

Ma non solo coi suoi decreti esercitò il Borromeo per l'avvenire un'influenza incalcolabile ma e pur anche quale meraviglioso modello del vescovo, cui più tardi stette a fianco, come un'integrazione, la mite figura di Francesco di Sales.⁷ Il concilio di Trento aveva basato sul vescovo e posta nelle sue mani tutta la restaurazione

¹ « Le Decreta Ecclesiae Mediolanensis vous est necessaire », a de Revol, vescovo di Dol, *Oeuvres de st. François de Sales* XII, Annecy 1902, 191.

² Quae sacerdotum manibus teruntur et regendi ecclesias doctrinam abunde suppeditant»: vedi *Bull. Rom.* XI, 643 ss.

³ EUG. CECCONI (vedi ediz. ital.).

⁴ Questa utilizzazione cominciò in Francia già durante la vita del Borromeo nel 1579. DEGERT loc. cit. 148; ibid. 149 ss.; dimostrazione dell'utilizzazione delle costituzioni Milanesi per opera dei concilii successivi.

⁵ « Porro septem iis in Conventibus » (il settimo sinodo provinciale fu tenuto da Federico Borromeo 1609 « ad moderandos mores, corrigendos excessus et controversias componendas Deique cultum amplificandum ita affluenter decreta sancita fuere non solum pro eorum temporum conditione, sed provisum in futurum, ut operae pretium non censuerim, provinciae coepiscopos ex suis sedibus convocare, maxime vigentibus bellorum suspitionibus ». SALA, *Docum.* I, 563.

⁶ SPROTTE op. c. 15, 17.

⁷ Cfr. CELIER, *St. Charles Borromée*, Paris 1912.